



PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (“WHISTLEBLOWING”)

**DATA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL
DIRETTORE GENERALE
4 DICEMBRE 2023**





Cronologia delle revisioni

REVISIONE N.	RIF. SCHEDA DI VERIFICA	MOTIVO REVISIONE	DATA APPROV.NE	DATA DIFFUSIONE
0	7/2018		05/06/2018	06/06/2018
1	16/2023	Adeguamento normativo e revisione periodica del documento. Il documento assume la seguente nuova denominazione: <i>Procedura per la gestione delle segnalazioni di Violazioni ("Whistleblowing")</i>	04/12/2023	04/12/2023

Indice

1	PREMESSA	2
1.1	Scopo	2
1.2	Ambito di applicazione	2
1.3	Definizioni	3
1.4	Responsabilità	5
1.5	Riferimenti normativi	6
2	MODALITÀ OPERATIVE	8
2.1	Oggetto della Segnalazione	8
2.2	Il Processo di Segnalazione	8
2.3	Canali di Segnalazione interna	9
	2.3.1 Segnalazione inviata a soggetto non competente	10
	2.3.2 Gestione della Segnalazione interna	10
	2.3.3 Segnalazione anonima	13
2.4	Canale di segnalazione esterna presso ANAC	14
2.5	Divulgazione pubblica	15
2.6	Denuncia all'Autorità giudiziaria	16
2.7	Le misure di tutela	16
	2.7.1 La tutela della riservatezza	16
	2.7.2 La tutela da Ritorsione	19
	2.7.3 Limitazioni delle responsabilità per i soggetti tutelati	21
	2.7.4 Divieto di rinunce e transazioni	22
2.8	Registro delle segnalazioni	22
2.9	Pubblicazione della Procedura sul sito Internet	22
3	DISPOSIZIONI FINALI	23
	ELENCO ALLEGATI	24



1 PREMESSA

1.1 Scopo

Il presente documento (nel seguito anche la “**Procedura**”) disciplina le modalità di Segnalazione delle Violazioni, la gestione delle Segnalazioni interne a Finlombarda S.p.A. (nel seguito anche “**Finlombarda**” o la “**Società**”) e le forme di tutela del Segnalante (nel seguito anche il “**Whistleblower**”) e degli altri soggetti tutelati.

1.2 Ambito di applicazione

La presente Procedura si applica:

- a) ai dipendenti di Finlombarda;
- b) ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso Finlombarda;
- c) ai lavoratori e collaboratori delle imprese che forniscono beni o prestano servizi in favore di Finlombarda;
- d) agli stagisti e tirocinanti che prestano la propria attività presso Finlombarda;
- e) all’Azionista;
- f) ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Finlombarda;
- g) alle altre persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (a titolo esemplificativo: componenti dell’OIV e dell’ODV).

che segnalano, denunciano o divulgano pubblicamente Violazioni di disposizioni normative che ledono l’interesse e l’integrità della Società di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del Contesto lavorativo.

Per i suddetti soggetti le tutele previste nella presente Procedura si applicano anche qualora la Segnalazione avvenga:

- prima della costituzione del rapporto giuridico, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

Le tutele previste nei paragrafi 2.7.2, 2.7.3 e 2.7.4 trovano applicazione anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- Facilitatore;





- persone del medesimo Contesto lavorativo del Segnalante, del denunciante o di chi ha effettuato una Divulgazione pubblica¹ e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo² o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante, del denunciante o di chi ha effettuato una Divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo dello stesso e che hanno con questa persona un rapporto abituale e corrente³;
- agli enti di proprietà del Segnalante, del denunciante o di chi ha effettuato una Divulgazione pubblica⁴ o enti per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nello stesso Contesto lavorativo delle predette persone⁵.

1.3 Definizioni

Ove non diversamente specificato, i termini di seguito indicati hanno nella Procedura il significato, al singolare o al plurale, loro attribuito nelle seguenti definizioni:

- **ANAC**: indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **Azionista**: indica il socio Regione Lombardia;
- **Contesto lavorativo**: indica le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **Divulgazione pubblica**: indica rendere di pubblico dominio informazioni sulle Violazioni tramite stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **Facilitatore**: indica una persona fisica che assiste un Segnalante nel processo di Segnalazione, operante nel medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza⁶ deve essere mantenuta riservata;
- **ODV**: indica l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001;
- **OIV**: indica l'Organismo con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione ex art. 8-bis Legge n. 190/2012;

¹ Ad esempio, colleghi, ex colleghi, collaboratori.

² Si tratta di coloro che hanno un rapporto di convivenza con il Segnalante o un rapporto stabile di natura affettiva anche senza condivisione della medesima abitazione.

³ Ci si riferisce a coloro che, al momento della Segnalazione, lavorano con il Segnalante (quindi non ex colleghi) e che abbiano con questo un rapporto connotato da continuità.

⁴ Si può trattare sia di enti di proprietà in via esclusiva, sia di enti in compartecipazione maggioritaria con terzi.

⁵ Ci si riferisce ad enti i quali, in ragione di rapporti di connessione o interrelazione con il Segnalante, il denunciante o colui che effettua la divulgazione, potrebbero subire misure ritorsive a seguito di Segnalazione, denuncia o Divulgazione pubblica.

⁶ Intesa nel senso di consulenza o sostegno al Segnalante.



- **Persona coinvolta:** indica la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione o nella Divulgazione pubblica come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- **Registro delle segnalazioni:** indica il registro in cui il RPCT annota, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza dei soggetti tutelati, le informazioni riguardanti la Segnalazione: il numero identificativo della Segnalazione, il canale di Segnalazione, la data della Segnalazione, la data di inoltro dell'avviso di ricezione della Segnalazione, lo stato della Segnalazione (in corso, chiusa), la presenza di Facilitatori e di altri soggetti (si/no), attivazione di canali di Segnalazione esterni, soggetti interni o esterni coinvolti nell'istruttoria, esito della Segnalazione;
- **Riscontro:** indica la comunicazione fornita al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione (azioni intraprese dal RPCT per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate);
- **Ritorsione:** indica qualsiasi comportamento, atto di ammissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha presentato denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Segnalante o Whistleblower:** indica la persona fisica (come indicata nel paragrafo 1.2, lettere da a) a g)) che effettua la Segnalazione o la Divulgazione pubblica;
- **Segnalazione:** indica la comunicazione scritta o orale di informazioni sulle Violazioni;
- **Segnalazione esterna:** indica la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato da ANAC;
- **Segnalazione interna:** indica la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle Violazioni, presentata attraverso il canale di segnalazione interna;
- **Violazione o Illecito:** indica comportamenti, atti o omissioni che possano ledere l'interesse pubblico o l'integrità della Società. Le Violazioni consistono in:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - condotte illecite rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/2001 o violazione del MOG;
 - illeciti commessi in violazione della normativa UE e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione, tra cui⁷: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

⁷ L'elenco completo è nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023. Si precisa che le disposizioni normative contenute nel suddetto Allegato sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno adeguate al variare della normativa.



- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari della UE⁸;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno, incluse le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e aiuti di stato o di imposta sulle società⁹;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati nei punti precedenti.

1.4 Responsabilità

Vengono di seguito riportate le principali responsabilità:

- **Direttore Generale**

- a) approva la presente Procedura;
- b) nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata, attiva il processo disciplinare anche mediante le articolazioni aziendali preposte;
- c) valuta e assume gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti della Società anche con qualifica dirigenziale, con il supporto delle articolazioni aziendali preposte.

- **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**

- a) è il soggetto destinatario della Segnalazione interna;
- b) gestisce la Segnalazione interna ricevuta, effettuando apposite attività di verifica, anche con il supporto di propri collaboratori, e mantenendo le interlocuzioni con il Segnalante;
- c) compila e aggiorna il Registro delle segnalazioni, mantenendo riservata l'identità del Segnalante e delle altre persone tutelate;
- d) rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione;
- e) fornisce un Riscontro al Segnalante;
- f) nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata, trasmette le informazioni ai soggetti/enti/autorità competenti, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza;
- g) protocolla le Segnalazioni ricevute e gli atti alle stesse inerenti;
- h) cura l'archiviazione della eventuale documentazione cartacea in armadio blindato ad uso esclusivo;
- i) riferisce annualmente in forma sintetica al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza sulle Segnalazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

⁸ Art. 2, comma 1, lett. a, punto 4 D.lgs. n. 24/2023. Si tratta, ad esempio, di frodi, corruzione e altre attività illegali.

⁹ Art. 2, comma 1, lett. a, punto 5 D.lgs. n. 24/2023.





- **Responsabile della Direzione Governo e Servizi**

- a) valuta ed assume gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti della Società, ad esclusione dei dipendenti con qualifica dirigenziale, con il supporto delle articolazioni aziendali preposte.

1.5 Riferimenti normativi

La presente Procedura è redatta tenendo conto delle disposizioni contenute nelle seguenti fonti normative interne ed esterne:

- Statuto;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Sistema documentale aziendale;
- Regolamento organizzativo;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- Delibera ANAC n. 301, del 12 luglio 2023, recante “Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24”;
- Delibera ANAC n. 311, del 12 luglio 2023, recante “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che



segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”;

- Determinazione ANAC n. 1134, dell’8 novembre 2017, recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.



2 MODALITÀ OPERATIVE

2.1 Oggetto della Segnalazione

Sono oggetto di Segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e Divulgazione pubblica le informazioni sulle Violazioni, compresi i fondati sospetti, che ledono l'interesse pubblico e l'integrità della Società di cui il Segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nell'ambito del Contesto lavorativo. Le informazioni possono riguardare sia le Violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il Segnalante o il denunciante ritiene, ragionevolmente, potranno concretizzarsi sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di Segnalazione, denuncia o Divulgazione pubblica anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le Violazioni (a titolo esemplificativo: occultamento o distruzione di prove circa la commissione della Violazione) nonché le informazioni sulle Violazioni acquisite dal Segnalante o dal denunciante durante il processo di selezione o in altre situazioni precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni medesime sono state acquisite nel corso del rapporto.

La Segnalazione deve essere il più possibile circostanziata, al fine di consentire al soggetto che la riceve di effettuare le dovute verifiche. Alla Segnalazione possono essere allegati documenti al fine di fornire elementi concreti sui fatti oggetto di Segnalazione. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle Violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, basate su meri sospetti non fondati, le informazioni già di dominio pubblico o quelle acquisite solo sulla base di indiscrezioni o da fonti scarsamente attendibili (cd voci di corridoio).

Non possono essere oggetto di Segnalazione, Divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto denuncia che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro o inerenti ai propri rapporti di lavoro con superiori gerarchici¹⁰.

2.2 Il Processo di Segnalazione

Le Segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- canale interno;
- canale esterno, gestito dall'ANAC.

Oltre ai suddetti canali, le Segnalazioni possono essere presentate mediante:

- Divulgazione pubblica;

¹⁰ Sono altresì escluse le Segnalazioni di Violazioni disciplinate negli atti della UE e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di Segnalazione (a titolo esemplificativo: abusi di mercato) e le Segnalazioni di Violazioni in tema di difesa e sicurezza nazionale (art. 1, comma 2, lettere b e c).



- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Le informazioni sull'utilizzo del canale interno e del canale esterno presso ANAC, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne ed esterne, oltre che nella presente Procedura, sono indicate sulla intranet aziendale e sul sito Internet al seguente link <https://www.finlombarda.it/societatrasparente/altricontenuti/whistleblowing>.

2.3 Canali di Segnalazione interna

Le Segnalazioni interne sono indirizzate e gestite dal RPCT. Possono essere effettuate:

- in forma scritta:
 - con modalità informatiche attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Società;
 - mediante servizio postale all'indirizzo Piazza Gae Aulenti 1, Torre B, 20124 Milano con busta chiusa indirizzata al RPCT o mediante consegna *brevi manu* al RPCT;
- in forma orale mediante incontro diretto (su richiesta del Segnalante) con il RPCT.

I canali di Segnalazione garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia (ove siano utilizzati strumenti informatici), la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Facilitatore, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Il Segnalante può allegare alla Segnalazione i documenti che ritiene utili a circostanziare i fatti riferiti.

La Segnalazione effettuata tramite la piattaforma informatica è raccomandata in via prioritaria in quanto consente la più ampia garanzia di riservatezza. Si presenta accedendo al seguente link: <https://finlombarda.whistleblowing.it/> e compilando l'apposito modulo di Segnalazione.

Le Segnalazioni interne sono oggetto di protocollazione da parte del RPCT in un registro riservato accessibile solo dal RPCT e da suoi collaboratori autorizzati, eliminando tutti i dati del Segnalante e degli altri soggetti tutelati.

Nel caso di Segnalazione interna pervenuta tramite posta o *brevi manu*, il Segnalante compila e sottoscrive il modulo 1 "Modulo segnalazione di violazioni (Whistleblowing)" allegato alla presente Procedura e pubblicato anche nella intranet aziendale e sul sito Internet della Società; al fine di garantire la riservatezza, è necessario che la Segnalazione venga inserita in distinte buste chiuse:

- la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione;





- entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura: "Riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Finlombarda S.p.A.".

Le missive pervenute tramite posta indirizzate al RPCT o sulle quali sia riportato che si tratta di Segnalazione di whistleblowing vanno consegnate direttamente al RPCT senza aprirle.

2.3.1 Segnalazione inviata a soggetto non competente

Qualora la Segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, laddove il Segnalante dichiari espressamente la volontà di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione (a titolo esemplificativo: utilizzo del modulo whistleblowing), la Segnalazione è considerata di whistleblowing e va trasmessa, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale informazione della trasmissione al Segnalante. Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele o questa volontà non sia desumibile dalla Segnalazione, detta Segnalazione è considerata ordinaria e va inoltrata al Direttore Generale affinché venga istruita dalla struttura competente.

Se la Segnalazione perviene ad un soggetto non autorizzato a riceverla, in busta chiusa indirizzata al RPCT o sulla quale è indicato che si tratta di una Segnalazione di whistleblowing, va trasmessa, senza aprirla, al RPCT. Il dipendente che riceve erroneamente la Segnalazione deve in ogni caso mantenere assoluta riservatezza sulla medesima, sia nei confronti dei colleghi che del superiore gerarchico, e trasferirla esclusivamente al RPCT.

2.3.2 Gestione della Segnalazione interna

La gestione della Segnalazione interna è affidata al RPCT che:

- rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- dà un corretto seguito alle Segnalazioni ricevute;
- fornisce un Riscontro al Segnalante entro massimo 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione, o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre mesi) dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Acquisita la Segnalazione mediante i canali appositamente predisposti, il RPCT rilascia al Segnalante l'avviso dell'avvenuta ricezione della Segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data della sua ricezione.





Nel caso di Segnalazione effettuata tramite la piattaforma informatica, al momento dell'invio della Segnalazione viene rilasciato un avviso di ricevimento e generato un codice (che identifica in modo univoco la Segnalazione) che il Segnalante deve conservare in maniera sicura. Con il codice il Segnalante potrà rientrare nella Segnalazione inviata, leggere le risposte, dialogare con il RPCT ed allegare eventuali altri documenti.

In caso di Segnalazione ricevuta tramite posta, il RPCT conserva l'originale della Segnalazione cartacea in armadio blindato ad uso esclusivo, tenendo separati i dati identificativi del Segnalante dalla restante documentazione.

Qualora la Segnalazione sia presentata in forma orale, il Segnalante richiede un incontro al RPCT che lo fissa entro un termine ragionevole. Il RPCT, previo consenso del Segnalante, redige un apposito verbale che viene sottoscritto dal Segnalante oppure effettua la registrazione della Segnalazione su supporto idoneo. Il verbale o il dispositivo contenente la registrazione della Segnalazione è conservato a cura del RPCT in armadio blindato ad uso esclusivo. Copia del verbale è consegnata al Segnalante. In alternativa, la Segnalazione può comunque essere acquisita nella piattaforma informatica.

Si chiarisce che per beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing è importante che nella Segnalazione sia indicato chiaramente che si tratta di una Segnalazione di whistleblowing per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di eventuali Ritorsioni.

Successivamente al rilascio dell'avviso di ricevimento, il RPCT effettua, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione per poterne valutare la fondatezza e quindi l'ammissibilità. Tale fase si conclude di norma in 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della Segnalazione.

La Segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata dal RPCT per:

- manifesta infondatezza, per l'assenza di elementi di fatto riconducibili a Violazioni;
- contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti o Segnalazione corredata da documentazione non appropriata tale da non far comprendere il contenuto della Segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di Illeciti;
- insussistenza dei presupposti di applicabilità della norma sul whistleblowing.

Nel caso in cui la Segnalazione risulti ammissibile, il RPCT esegue l'istruttoria sui fatti e, nell'ambito delle attività di verifica:





- se necessario per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti, può acquisire dal Segnalante, tramite i canali dedicati, elementi integrativi, anche mediante audizioni e acquisizioni documentali, avendo cura di adottare tutte le cautele per preservare la riservatezza e verbalizzando le dichiarazioni ricevute;
- può acquisire documentazione dai responsabili di unità organizzative della Società con riferimento all'Illecito segnalato, mantenendo sempre riservata l'identità del Segnalante, tutelando la riservatezza di Facilitatori o dei soggetti segnalati o menzionati nella Segnalazione e, per quanto possibile, del contenuto della Segnalazione;
- audire persone che posso fornire informazioni utili, mantenendo sempre riservata l'identità del Segnalante, tutelando la riservatezza del segnalato e, per quanto possibile, del contenuto della Segnalazione e verbalizzando le dichiarazioni ricevute.

Nell'esecuzione delle predette verifiche il RPCT può avvalersi di collaboratori che sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e responsabilità a cui è sottoposto il RPCT. A tal proposito si ribadisce che i collaboratori del RPCT sono tenuti a mantenere riservata l'identità del Segnalante e tutelare la riservatezza dei soggetti segnalati e del contenuto della Segnalazione. Il mancato rispetto di tali obblighi di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, con applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Codice Disciplinare aziendale, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla legge.

Nel caso in cui la Segnalazione risulti palesemente infondata o non sufficientemente circostanziata o non pertinente, il RPCT ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata l'RPCT, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, si rivolge a¹¹:

- Direttore Generale per l'attivazione del procedimento disciplinare e, successivamente, al Responsabile della Direzione Governo e Servizi per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari di competenza;
- Consiglio di Amministrazione nel caso in cui la Segnalazione riguardi il Direttore Generale, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza;
- Organismo di Vigilanza nel caso in cui la Segnalazione attenga ai reati ex D.lgs. n. 231/2001 e alle Violazioni del MOG;
- Autorità giudiziaria, ANAC o Corte dei Conti, per i profili di rispettiva competenza.

¹¹ Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società oggetto di Segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno della Società o della magistratura.



In tutti i casi il RPCT inoltra solo il contenuto della Segnalazione, eliminando tutti i riferimenti da cui sia possibile risalire all'identità del Segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata. Nella comunicazione che viene inoltrata il RPCT evidenzia che si tratta di Segnalazione pervenuta da un soggetto tutelato ex D.lgs. n. 24/2023.

I soggetti interni alla Società, a loro volta, informano tempestivamente il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di loro competenza.

Entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione, o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, il RPCT fornisce un Riscontro al Segnalante. Il Riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, dello stato di avanzamento dell'istruttoria, dell'avvio di una verifica interna e delle relative risultanze, dei provvedimenti adottati, della trasmissione ad un'autorità competente.

Il Riscontro al Segnalante è effettuato mediante gli stessi canali con i quali è stata trasmessa la Segnalazione:

- piattaforma informatica, nel caso in cui la Segnalazione sia stata inoltrata tramite quest'ultima;
- comunicazione scritta, firmata per ricevuta dal Segnalante e archiviata in copia a cura dell'RPCT in apposito armadio blindato ad uso esclusivo, nel caso in cui la Segnalazione sia stata ricevuta con modalità diverse dalla piattaforma informatica.

Infine, con cadenza annuale, il RPCT invia al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza e al Direttore Generale un report contenente il numero delle Segnalazioni ricevute, le Violazioni segnalate e lo stato avanzamento (in corso/chiusa). Il report è redatto e comunicato nel completo rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 2.7.1 della presente Procedura e quindi eliminando tutti i riferimenti da cui possa evincersi, anche indirettamente, l'identità del Segnalante e degli altri soggetti tutelati.

2.3.3 Segnalazione anonima

La garanzia di riservatezza e la tutela del Segnalante descritte nella presente Procedura presuppongono che quest'ultimo renda nota la propria identità. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, pervenute attraverso i canali interni, non sono considerate segnalazioni di whistleblowing e vengono trasmesse dal RPCT al Direttore Generale per le opportune valutazioni. Al Segnalante o al denunciante anonimo, successivamente identificato, si applicano le misure di protezione per le Ritorsioni di cui al successivo paragrafo 2.7.2. Le Segnalazioni anonime saranno pertanto registrate e la documentazione verrà conservata al fine di renderle rintracciabili nel caso in





cui il Segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa della Segnalazione anonima.

2.4 Canale di segnalazione esterna presso ANAC

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna presso ANAC se ricorre, al momento della sua presentazione, una delle seguenti condizioni:

- non è previsto, nell'ambito del Contesto lavorativo, il canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle disposizioni di legge (art. 4 D.lgs. n. 24/2023);
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito (il RPCT non ha intrapreso, entro i termini previsti, alcuna attività sull'ammissibilità della Segnalazione, la verifica dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta);
- il Segnalante ha fondati motivi¹² di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, o che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse¹³.

La Segnalazione esterna è acquisita da ANAC mediante i seguenti canali appositamente predisposti:

- piattaforma informatica disponibile sul sito dell'ANAC;
- segnalazione orale;
- incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

I canali di segnalazione ANAC garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La presentazione e la gestione delle Segnalazioni esterne sono disciplinate nel *Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24*, cui si rinvia¹⁴.

La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC¹⁵ è trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al

¹² Sulla base di circostanze ed informazioni concrete ed acquisibili, non quindi su semplici illazioni

¹³ Ci si riferisce, ad esempio, al caso in cui la Violazione richieda un intervento urgente della pubblica autorità per salvaguardare un interesse collettivo quale la salute o la sicurezza.

¹⁴ Si veda anche la Delibera ANAC 311/2023, Parte Seconda "Il canale esterno e il ruolo di ANAC della gestione delle segnalazioni".

¹⁵ L'ANAC è l'unico ente competente alla gestione delle Segnalazioni esterne.



Segnalante. Qualora le Violazioni non rientrino nella propria competenza, l'ANAC dispone l'inoltro della Segnalazione alle competenti Autorità contabile o giudiziaria, comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e ne dà contestuale avviso al Segnalante.

Sul sito Internet, l'ANAC pubblica le informazioni utili e necessarie per la presentazione e la gestione delle Segnalazioni.

2.5 Divulgazione pubblica

Con tale modalità di segnalazione le informazioni sulle Violazioni sono rese di pubblico dominio tramite stampa o tramite mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone¹⁶.

Il Segnalante beneficia delle tutele di cui al paragrafo 2.7 della presente Procedura se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna senza avere ricevuto il Riscontro entro i termini¹⁷ previsti dalla presente Procedura e, successivamente, abbia effettuato una Segnalazione esterna all'ANAC senza avere da questa ricevuto riscontro entro i termini¹⁸;
- il Segnalante ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna all'ANAC senza aver ricevuto riscontro entro i termini;
- la persona effettua direttamente una Divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la Violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una Divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Qualora il soggetto che effettua la Divulgazione pubblica riveli volontariamente la propria identità, viene meno la tutela della riservatezza ma operano tutte le altre forme di protezione. Qualora invece il soggetto effettui la Divulgazione pubblica in maniera anonima o avvalendosi di uno pseudonimo che non ne consente l'identificazione, la divulgazione sarà trattata come una Segnalazione anonima e pertanto registrata e conservata per garantire al divulgatore, qualora venisse successivamente svelata la sua identità, le tutele previste nel caso in cui subisca delle Ritorsioni.

¹⁶ E' necessario distinguere il soggetto che effettua la Divulgazione pubblica, da chi invece è fonte di informazione per i giornalisti. In questo ultimo caso valgono le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia, esulando quindi dalle finalità perseguite dal D.lgs. n.24/2023.

¹⁷ Tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

¹⁸ Tre mesi o, per giustificati motivi, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione esterna o, in mancanza, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.



2.6 Denuncia all’Autorità giudiziaria

I Segnalanti possono inoltrare all’Autorità giudiziaria una denuncia di Violazioni di cui siano a conoscenza in un Contesto lavorativo.

L’Autorità giudiziaria tratta le Segnalazioni nel rispetto della tutela della riservatezza del soggetto che effettua la denuncia e del contenuto della Segnalazione.

2.7 Le misure di tutela

A favore dei soggetti che intervengono nel processo di segnalazione, sono previste le seguenti misure di tutela:

- tutela della riservatezza del Segnalante, del Facilitatore, della Persona coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione;
- tutela da eventuali Ritorsioni;
- limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune informazioni;
- divieto di rinunce o transazioni di diritti.

2.7.1 La tutela della riservatezza

La riservatezza viene garantita indipendentemente dal canale di segnalazione – interno o esterno – utilizzato. I canali di segnalazione interni sono affidati al RPCT che, come detto, si può avvalere di personale specificamente formato e autorizzato a tale specifico trattamento.

La riservatezza va garantita anche quando la Segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato a trattarla, a cui va trasmessa senza indugio.

La Segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte all’accesso agli atti previsto dall’art. 22 e seguenti della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, nonché all’accesso civico generalizzato di cui agli articoli 5 e seguenti del D.lgs. n. 33/2013. Pertanto, la predetta Segnalazione non può essere oggetto né di visione né di estrazione di copia da parte dei soggetti richiedenti.

2.7.1.1 La tutela della riservatezza del Segnalante

L’identità del Segnalante viene protetta in tutte le fasi della presente Procedura, ad eccezione delle ipotesi previste per legge. L’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione o documento da cui la stessa può evincersi, direttamente o indirettamente, non può essere rivelata, senza espresso consenso del Segnalante, a persone diverse dal RPCT, espressamente autorizzato al trattamento dei dati personali relativi alle Segnalazioni.

Il canale interno di segnalazione garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante e delle informazioni della Segnalazione; in particolare la piattaforma informatica per le Segnalazioni utilizza sistemi di crittografia e consente un accesso limitato esclusivamente al Segnalante e al RPCT. Nel



caso di Segnalazione trasmessa in forma cartacea o verbalizzata, il RPCT conserva i documenti o il verbale in apposito armadio blindato ad uso esclusivo del RPCT. Quando, per ragioni istruttorie, altri uffici o i collaboratori del RPCT debbano essere messi a conoscenza della Segnalazione, non deve essere comunicata l'identità del Segnalante e degli altri soggetti coinvolti. Il RPCT provvede ad espungere i dati identificativi di tali soggetti e ogni altra informazione da cui questi possano, direttamente o indirettamente, ricavarsi.

Qualora la Segnalazione vada trasmessa alle Autorità competenti, il RPCT evidenzia che si tratta di Segnalazione pervenuta da un soggetto tutelato in base al D.lgs. n. 24/2023.

La violazione della tutela della riservatezza del Segnalante e delle altre persone tutelate è fonte di responsabilità disciplinare a cui si applicano le sanzioni disciplinari previste dal Codice Disciplinare aziendale, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla legge.

Con riferimento alla Divulgazione pubblica, come già indicato al paragrafo 2.5, la tutela della riservatezza non si applica nel caso in cui il Segnalante abbia intenzionalmente rivelato la propria identità. Nel caso in cui il soggetto che effettua la Divulgazione non riveli la propria identità, tali divulgazioni sono equiparate alle Segnalazioni anonime: esse vengono conservate al fine di poterne tenere conto qualora il Segnalante intenda rivelare la propria identità ed essere tutelato da Ritorsioni.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.).

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare si precisa che:

- l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- nel caso in cui la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo con il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità. In questo caso il Responsabile del procedimento disciplinare valuta se la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile ai fini della difesa e lo comunica in forma scritta al RPCT. In caso di valutazione positiva, il RPCT invia una comunicazione scritta al Segnalante indicante le ragioni alla base della rivelazione della sua identità e acquisisce il consenso dello stesso.





Nel caso di ulteriori procedimenti instaurati a seguito di Segnalazioni interne o esterne, qualora la rivelazione dell'identità del Segnalante e dei dati riservati sia indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta, il Responsabile del procedimento disciplinare valuta se la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile ai fini della difesa e lo comunica in forma scritta al RPCT. In caso di valutazione positiva, il RPCT invia una comunicazione scritta al Segnalante indicante le ragioni alla base della rivelazione della sua identità e acquisisce il consenso dello stesso.

2.7.1.2 La tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate e di altri soggetti

La riservatezza è garantita anche:

- alla Persona coinvolta;
- al Facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui si concretizza l'assistenza;
- a persone diverse dal segnalato, ma menzionate nella Segnalazione o nella Divulgazione pubblica (a titolo esemplificativo: testimoni).

La riservatezza del Facilitatore, della Persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito della Segnalazione, rispettando le garanzie previste per il Segnalante.

La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, a seguito di sua richiesta, anche mediante acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Il segnalato non ha il diritto di essere sempre informato della Segnalazione che lo riguarda ma solo del procedimento avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della Segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla Segnalazione.

La tutela della riservatezza non opera nei confronti delle Persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione nel caso di denuncia alle Autorità giudiziarie.

2.7.1.3 Il trattamento dei dati personali

I dati personali del Segnalante e degli altri soggetti di cui va tutelata la riservatezza (denunciante, Facilitatore, Persona coinvolta e persona menzionata nella Segnalazione) sono trattati nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Nello specifico, i dati personali sono trattati al solo fine della gestione delle Segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce e sono limitati a quanto necessario per le finalità per i quali sono trattati.

I soggetti tenuti a ricevere e gestire le Segnalazioni (il RPCT e suoi collaboratori) sono specificamente autorizzati dal Titolare al trattamento dei dati personali.





La piattaforma informatica utilizzata per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni interne utilizza un protocollo crittografico dei dati e delle informazioni ed è oggetto di DPIA (valutazione di impatto); i soggetti esterni gestori della medesima piattaforma sono appositamente nominati Responsabili del trattamento.

Le Segnalazioni interne sono protocollate con un protocollo separato gestito esclusivamente dal RPCT e dai suoi collaboratori autorizzati, espungendo, da parte del RPCT, tutti i dati da cui sia possibile risalire all'identità del Segnalante e degli altri soggetti tutelati.

I dati sono conservati, a cura del RPCT, per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

I dati e i documenti cartacei relativi alle Segnalazioni sono archiviati, a cura del RPCT, in apposito armadio blindato ad uso esclusivo.

La Società comunica ai possibili interessati (Segnalante, segnalato, Facilitatore, altre Persone coinvolte o menzionate) tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali rendendo apposita informativa); specifica informativa è resa inoltre sulla piattaforma informatica ai fini dell'utilizzo del canale interno di segnalazione.

Al fine di tutelare la riservatezza del Segnalante, la Persona coinvolta o la persona menzionata nella Segnalazione non possono esercitare, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria, i diritti riconosciuti agli interessati dal Regolamento Privacy 2016/679 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità e diritto di opposizione)¹⁹.

2.7.2 La tutela da Ritorsione

Non è consentita alcuna forma di Ritorsione nei confronti dei soggetti indicati al paragrafo 1.2.

Costituiscono Ritorsioni, a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;

¹⁹ Ferma restando la facoltà di cui all'art. 160 del D.lgs. n. 196/2003.



- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le misure di protezione si applicano al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il Segnalante, il denunciante o colui che ha effettuato la Divulgazione pubblica, al momento della Segnalazione, divulgazione o denuncia, aveva fondato motivo di ritenere le informazioni veritiere e qualificabili come Violazioni. Non rilevano semplici supposizioni o voci di corridoio o notizie di pubblico dominio;
- la Segnalazione o divulgazione è stata effettuata utilizzando i canali e secondo le modalità previste;
- sussiste uno stretto collegamento tra la Segnalazione, la Divulgazione pubblica o la denuncia e la Ritorsione subita, direttamente o indirettamente, dal Segnalante o denunciante.

In mancanza di sussistenza delle predette condizioni, la tutela non può essere garantita neanche ai soggetti diversi da colui che ha effettuato la Segnalazione, la denuncia o la Divulgazione pubblica qualora subiscano indirettamente Ritorsioni.

Nessuna rilevanza, ai fini della protezione, assumono i motivi che hanno condotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dalla legge, di cui al paragrafo 2.7.3, la protezione in caso di Ritorsione non trova applicazione quando, a carico del Segnalante o del denunciante, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o la responsabilità civile per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave. Nei suddetti casi, al Segnalante e al denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Nei casi di procedimenti amministrativi, giudiziari, nelle controversie stragiudiziali o in caso di domanda risarcitoria all'Autorità giudiziaria, laddove il Segnalante, il denunciante o colui che ha





effettuato una Divulgazione pubblica dimostri di aver subito una Ritorsione a seguito della Segnalazione, denuncia o Divulgazione, l'onere della prova è a carico di colui che ha posto in essere la presunta Ritorsione, che deve pertanto dimostrare che la stessa non è connessa alla Segnalazione, divulgazione o denuncia²⁰.

Le presunte Ritorsioni vanno comunicate esclusivamente all'ANAC, che accerta se esse siano conseguenti alla Segnalazione, denuncia o Divulgazione pubblica²¹. Nel caso in cui venga accertata una Ritorsione, gli atti assunti sono nulli²² e l'ANAC applica al responsabile sanzioni amministrative pecuniarie²³, fermi restando gli altri profili di responsabilità.

2.7.3 Limitazioni delle responsabilità per i soggetti tutelati

Non configurano ipotesi di responsabilità penale, civile, amministrativa o disciplinare la rivelazione o la diffusione delle seguenti categorie di informazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto²⁴;
- relative alla tutela del diritto d'autore;
- relative alla protezione dei dati personali;
- che siano offensive della reputazione della Persona coinvolta o denunciata.

allorquando, al momento della rivelazione o diffusione, vi erano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione era necessaria per svelare la Violazione e la Segnalazione, Divulgazione pubblica o denuncia è stata effettuata nel rispetto delle condizioni per beneficiare della tutela dalle Ritorsioni di cui al paragrafo 2.7.2²⁵.

La responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o l'accesso alle stesse siano avvenute in modo lecito²⁶.

²⁰ L'onere a carico di colui che ha posto in essere la presunta Ritorsione non opera nei confronti dei soggetti tutelati dalla legge diversi dal Segnalante, denunciante o colui che ha effettuato una Divulgazione pubblica.

²¹ Per il procedimento di ANAC in merito alla gestione delle comunicazioni di Ritorsioni si veda la Delibera ANAC 311/2023, Parte Seconda.

²² Incluso il licenziamento conseguente alla Segnalazione, denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o alla Divulgazione pubblica.

²³ L'ANAC considera responsabile della Ritorsione non solo il soggetto che ha adottato l'atto ritorsivo o il soggetto a cui è imputabile il comportamento o l'omissione, ma anche colui che ha suggerito o proposto l'adozione di qualunque forma di Ritorsione.

²⁴ Rivelazione e utilizzo del segreto d'ufficio; rivelazione del segreto professionale; rivelazione dei segreti scientifici e industriali; Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà.

²⁵ Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità.

²⁶ Ove l'acquisizione o l'accesso alle informazioni o ai documenti sia stata ottenuta commettendo un reato, ad esempio con un accesso abusivo o un atto di frode informatica, restano ferme le responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare.



La responsabilità è altresì esclusa con riferimento a comportamenti, atti e omissioni, purché collegati alla Segnalazione, denuncia o Divulgazione pubblica o strettamente necessari a rivelare la Violazione.

2.7.4 Divieto di rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno ad oggetto il diritto di effettuare Segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce o le tutele previste dalla legge (tutela della riservatezza, tutela da Ritorsione, limitazione delle responsabilità) non sono valide, a meno che non siano effettuate in sedi protette ex art. 2113, comma 4, c.c.

2.8 Registro delle segnalazioni

Ricevuta la Segnalazione interna, il RPCT aggiorna il Registro delle segnalazioni in cui sono riportati: il numero identificativo della Segnalazione, il canale di segnalazione, la data della Segnalazione, la data di inoltro dell'avviso di ricezione della Segnalazione, lo stato della Segnalazione (in corso, chiusa), la presenza di Facilitatori e di altri soggetti (si/no), attivazione di canali di segnalazione esterni, soggetti interni o esterni coinvolti nell'istruttoria, esito della Segnalazione.

Nel Registro vengono annotate anche le altre forme di Segnalazione di cui il RPCT sia venuto a conoscenza.

Le informazioni sono inserite nel Registro delle segnalazioni e gestite nel rispetto dell'obbligo di riservatezza del Segnalante, del segnalato e di tutte le altre persone da tutelare (eliminando tutti i dati da cui sia possibile risalire, anche in modo indiretto, all'identità dei soggetti tutelati).

Al Registro delle segnalazioni, che è archiviato in apposita cartella della rete aziendale, ha accesso il solo RPCT.

2.9 Pubblicazione della Procedura sul sito Internet

La presente Procedura è pubblicata sul sito Internet della Società nella sezione Società Trasparente.





3 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento è sottoposto all'approvazione del Direttore Generale di Finlombarda.

Per quanto riguarda le modalità di stesura, approvazione e modifica della presente Procedura si rimanda a quanto previsto dal "*Sistema documentale aziendale*" di Finlombarda.

Ferme restando le responsabilità di cui al "*Regolamento organizzativo*" e le disposizioni di cui al "*Sistema documentale aziendale*", il presente documento è oggetto di verifica da parte della Funzione Risk office, RPCT con una cadenza di massimo n. 24 (ventiquattro) mesi dalla sua diffusione, ai fini dell'eventuale proposta di aggiornamento, già condivisa con tutti i soggetti coinvolti nel processo, da rendere alla Direzione Governo e Servizi – Servizio Organizzazione e Sistemi – Ufficio Organizzazione e Facility.

La presente Procedura viene, inoltre, comunicata ai lavoratori somministrati e agli stagisti che operano presso Finlombarda a cura dell'Ufficio Risorse Umane e ai lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti e fornitori di beni e servizi a cura dell'Ufficio Gare e Contratti. Al riguardo, i predetti fornitori si impegnano a diffondere il presente documento ai propri dipendenti e collaboratori che operano con Finlombarda.





ELENCO ALLEGATI

1. Modulo segnalazione di Violazioni (Whistleblowing)



ALLEGATO 1

MODULO SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)

Si prega di consultare la *Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni (Whistleblowing)* pubblicata al seguente link:

<https://www.finlombarda.it/societatrasmontata/altricontenuti/whistleblowing>

e di prendere visione dell'informativa privacy riportata nella medesima pagina.

Nel caso di invio della segnalazione tramite posta o di consegna *brevi manu*, ai fini della garanzia della riservatezza, è necessario utilizzare il presente modulo, avendo cura di inserire la segnalazione in buste chiuse e separate, come di seguito dettagliato:

- la prima busta con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (Sezione A);
- la seconda busta con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione (Sezione B).

Entrambe le buste vanno inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura: "RISERVATA AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DI FINLOMBARDA S.P.A., Piazza Gae Aulenti 1, Torre B, 20124 Milano.

La busta sarà acquisita al protocollo particolare in uso esclusivo del RPCT.

Si avverte che l'utilizzo della piattaforma informatica accessibile al seguente link:

<https://finlombarda.whistleblowing.it/>

è raccomandata in via prioritaria – quale segnalazione interna – in quanto consente la più ampia garanzia di riservatezza.





MODULO SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)

All'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEZIONE A DATI DEL SEGNALANTE

Cognome	
Nome	
Codice Fiscale	
Recapiti <i>(indirizzo e-mail, numero telefonico/cellulare)</i>	

Luogo e data _____

Firma _____

Allegare una fotocopia del documento di identità

**INSERIRE QUESTA PARTE DEL MODULO IN UNA BUSTA CHIUSA,
SEPARATA DALLA SUCCESSIVA SEZIONE B**





MODULO SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)

All'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEZIONE B INFORMAZIONI SULLA VIOLAZIONE

SEGNALANTE	
<input type="checkbox"/>	dipendente di Finlombarda , sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato, anche se in prova
<input type="checkbox"/>	lavoratore autonomo, libero professionista o consulente che svolge la propria attività lavorativa presso Finlombarda
<input type="checkbox"/>	lavoratore o collaboratore a qualsiasi titolo di imprese che, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, forniscono beni o prestano servizi in favore di Finlombarda
<input type="checkbox"/>	stagista o tirocinante che presta la propria attività presso Finlombarda
<input type="checkbox"/>	azionista di Finlombarda
<input type="checkbox"/>	componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale di Finlombarda
<input type="checkbox"/>	altre persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (a titolo esemplificativo, componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001 o dell'Organismo con funzione di Organismo Interno di Valutazione di Finlombarda)
Unità organizzativa di riferimento di Finlombarda	
Qualifica/ruolo in Finlombarda	
Impresa di riferimento (se fornitore di Finlombarda)	

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	
<input type="checkbox"/>	illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
<input type="checkbox"/>	condotte illecite rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
<input type="checkbox"/>	illeciti commessi in violazione della normativa UE e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione, tra cui: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;



<input type="checkbox"/>	atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari della UE di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
<input type="checkbox"/>	atti o omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, incluse le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e aiuti di stato o di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
<input type="checkbox"/>	atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori indicati nei punti precedenti

DESCRIZIONE DEL FATTO	
Data/periodo in cui si è verificato il fatto	
Indicare se il fatto è ancora in corso	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Luogo in cui si è verificato il fatto	
Descrizione del fatto commesso o tentato	
Autore/i del fatto	
Unità organizzativa di Finlombarda a cui si può riferire il fatto	



Eventuali imprese o altri soggetti coinvolti	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto	
Dimensione economica del fatto	
Tipo di accesso o conoscenza rispetto alle informazioni segnalate	
Eventuale documentazione a sostegno della segnalazione <i>(da allegare alla segnalazione)</i>	

ESPRESSIONE DEL CONSENSO A RIVELARE LA PROPRIA IDENTITÀ A PERSONE DIVERSE DA QUELLE COMPETENTI A RICEVERE O A DARE SEGUITO ALLA SEGNALAZIONE

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
-----------------------------	-----------------------------

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il Segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/200

**INSERIRE QUESTA PARTE DEL MODULO IN UNA BUSTA CHIUSA,
SEPARATA DALLA PRECEDENTE SEZIONE A**